



COMUNE DI VOGHERA

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

***(L. 14 GENNAIO 2013, N. 10
NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI)***

INDICE

PREMESSA	2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Principi generali e finalità.....	3
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione.....	4
Art. 3 – Disposizioni generali. sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.....	5
Art. 4 – Fruibilità del verde, attività consentite e limitazioni d’uso.....	6
Art. 5 – Affidamento di aree verdi pubbliche.....	7
Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione.....	7
Art. 7 – Individui arborei e vegetali tutelati.....	9
Art. 8 – Classi di grandezza degli alberi.....	10
Art. 9 – Tutela di individui arborei in aree con vincolo paesaggistico, parchi e giardini storici.....	10
Art. 10 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali.....	11
Art. 11 – Censimento arboreo.....	11
Art. 12 – Formazioni vegetazionali lineari: siepi e filari tutelati.....	12
CAPO II – INTERVENTI DI CURA E CONSERVAZIONE DEL VERDE	12
Art. 13 – Tipologie di interventi.....	12
Art. 14 - Gestione delle formazioni vegetazionali lineari: siepi, gruppi e filari.....	14
Art. 15 – Compensazioni.....	15
Art. 16 - Gestione del territorio ed attività agricola.....	16
Art. 17 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica.....	17
Art. 18 – Obiettivo della potatura.....	17
Art. 19 – Tipologie di potatura.....	17
Art. 20 – Obblighi e divieti nella potatura.....	18
Art. 21 - Tree climbing e piattaforme elevabili.....	20
Art. 22 - Controlli fitosanitari.....	20
Art. 23 - Misure di lotta obbligatoria.....	20
Art. 24 - Valutazione di stabilità.....	21
Art. 25 - Lavori in presenza di alberi (su suolo pubblico).....	21
Art. 26 - Aree di cantiere (su suolo pubblico).....	27
Art. 27 – Attività di ripristino del patrimonio verde pubblico alterato.....	29
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 28 - Sanzioni.....	30
Art. 29 - Vigilanza.....	30
Art. 30 - Rinvio.....	30
Art. 31 - Entrata in vigore.....	30

Allegati

PREMESSA

Il Comune di Voghera ha sempre mostrato una particolare attenzione al verde considerandolo come elemento indispensabile per un contesto insediativo di alta qualità ambientale.

In quest'ottica, il patrimonio verde svolge un ruolo fondamentale poiché dalla qualità dell'ambiente urbano dipende la vivibilità delle città, delle relazioni umane, dello sviluppo individuale e sociale e, di riflesso, delle attività economiche che vi si svolgono.

Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di disciplinare in modo organico e innovativo la tutela e la manutenzione del patrimonio arboreo sia pubblico sia privato, al fine di diffondere la conoscenza dei benefici generati dalle piante.

Il presente Regolamento si rivolge a tutti i possibili fruitori, tra cui i tecnici comunali, gli operatori privati e i singoli cittadini che svolgono interventi sul verde, perseguendo il duplice scopo di fornire una base regolamentaria al fine di tutelare il patrimonio arboreo e promuovere la cultura della corretta manutenzione; a tale scopo il Regolamento si arricchisce di allegati tecnico - descrittivi, destinati a tutti gli operatori, specialisti ed appassionati.

I principi guida adottati sulla scorta di consolidate esperienze europee operano nel pieno rispetto della fisiologia ed ecologia delle piante, in modo da tutelare e preservare il patrimonio arboreo cittadino in base alle sue funzioni ecosistemiche e nel rispetto del contesto ecologico.

Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire il riequilibrio dei valori di tutela degli individui vegetali, sanzionando le condotte tese a ridurre o eliminare i servizi ecosistemici svolti dal patrimonio arboreo.

Ciò avviene adottando un approccio di sintesi che, attribuendo un valore al servizio svolto da ciascun individuo, obbliga il responsabile del danneggiamento al risarcimento dell'equivalente economico o, quanto meno, numerico.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. Il Comune di Voghera riconosce il valore e l'importanza insostituibile delle aree verdi, in relazione alla molteplicità di funzioni che esse rivestono nel miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria, nonché nell'arricchimento estetico e paesaggistico delle aree urbanizzate, al fine di garantire ai cittadini la migliore vivibilità della città.
2. Il Comune di Voghera è altresì impegnato alla conservazione, alla manutenzione, all'arricchimento, al miglioramento delle aree verdi di propria competenza e a stimolare i cittadini e i privati in generale alla conservazione, al miglioramento e all'incremento del patrimonio vegetale, anche attraverso specifiche indicazioni contenute nel presente Regolamento e secondo le disposizioni di cui alla legge n. 10 del 14 gennaio 2013 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*".
3. Il valore del Paesaggio è tutelato dall'Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il verde pubblico e privato si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico del territorio.
4. Il Comune di Voghera riconosce la valenza del verde del territorio nella sua complessità, compresi gli aspetti culturali e ricreativi, e, in quest'ottica, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
5. Le finalità del presente Regolamento sono le seguenti:
 - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e territoriale, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
 - incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - diffondere la cultura del rispetto, della cura e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e sulle funzioni da essa espletate (servizi ecosistemici).
6. Nell'ambito del verde pubblico e privato una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e di salute pubblica rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni territorio.
7. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi anche l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela, la cura ed il rispetto dei soggetti arborei, la loro valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione, la conservazione e il miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio arboreo e delle aree verdi del Comune di Voghera e si applica alle aree verdi, alle piantagioni, alle decorazioni floreali e alle coltivazioni ed ai singoli soggetti vegetali nell'ambito amministrativo del territorio comunale, di seguito elencate:
- a) parchi e giardini storici;
 - b) parchi e giardini comunali;
 - c) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
 - d) aree di pertinenza di servizi pubblici o di proprietà di enti pubblici aperte al pubblico (scuole, centri sportivi e di ricreazione);
 - e) aree verdi di proprietà pubblica, con destinazione a "verde" o a "servizi" individuate nel P.G.T. ed affidate in concessione ad Associazioni, Enti o privati per il loro utilizzo sociale (aree per attrezzature sportive, orti urbani, aiuole, giardini, parchi);

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- f) singoli soggetti arborei o arbustivi di particolare pregio presenti all'interno degli ambiti indicati ai punti precedenti entro i confini del territorio comunale;
 - g) aree verdi pertinenziali private, giardini condominiali, parchi privati;
 - h) soggetti arborei ed arbustivi singoli, in gruppo o in filare all'interno o ai margini degli appezzamenti agricoli, verde di pertinenza di aree artigianali, commerciali ed industriali.
2. Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che assumono particolare significato culturale per la città.
3. L'Amministrazione comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali, e di garantirne la funzione culturale e la fruizione per tutti i cittadini.

TITOLO II – SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA

Art. 3 – Disposizioni generali. sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

- 1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare i soggetti arborei e gli arbusti sul suolo pubblico, le aree verdi definite al precedente articolo, i vegetali in esse presenti ed i manufatti che insistono su di esse.
- 2. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti offensivi o di svolgere attività che possano arrecare disturbo alla normale fruizione del verde.
- 3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati, personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.
- 4. Ogni cittadino è tenuto ad osservare le norme del presente Regolamento e del Regolamento di Polizia Urbana vigente e ad uniformarsi alle disposizioni da essi dettate.
- 5. Il responsabile del servizio tecnico comunale competente coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti, da parte dei cittadini, sulla conduzione e la cura delle aree stesse.
- 6. I cittadini possono inoltrare le loro istanze oralmente, in forma scritta o mediante specifica applicazione telematica e il responsabile è tenuto a rispondere della medesima forma.
- 7. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione sui temi ambientali ed alla diffusione della cultura del verde, favorendo la partecipazione attiva della cittadinanza alle attività di pianificazione, tutela, riqualificazione, recupero, gestione e

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

valorizzazione del patrimonio arboreo pubblico.

8. Il Comune rende noto attraverso il sito *web* istituzionale e gli altri mezzi di informazione i principali interventi da attuare sul verde pubblico, considerando l'attività di cura e conservazione quale occasione per diffondere la cultura del verde.
9. L'Amministrazione comunale si impegna a fornire ai cittadini indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde anche attraverso incontri pubblici e materiale informativo.
10. L'Amministrazione comunale si impegna ad attivare presso le scuole eventi informativi ed iniziative per la valorizzazione, il rispetto e la tutela del verde in coerenza con il presente regolamento.
11. L'Amministrazione comunale dedica particolare attenzione alle ricorrenze internazionali, nazionali, regionali e locali finalizzate alla promozione della cultura del verde; segnatamente la giornata del 21 novembre dedicata alla Giornata nazionale dell'Albero ai sensi della L. 10/2013 (e s.m.i.).
12. Il presente Regolamento integra le norme emanate dal Comune in materia di Polizia urbana.

Art. 4 – Fruibilità del verde, attività consentite e limitazioni d'uso

1. Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.
2. I parchi, i giardini e, in generale, tutte le aree verdi recintate sono aperte al pubblico secondo gli orari di funzionamento della struttura cui appartengono, con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio e imposti dal responsabile stesso.
3. Il verde pubblico gestito da enti ed associazioni, in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale, è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.
4. Il responsabile del servizio tecnico comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle stesse per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o, ancora, per motivi di sicurezza. Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.
5. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività psicomotorie, ludiche e sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
6. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche

funzioni di ciascuna area verde.

7. Le limitazioni d'uso contenute nel presente articolo sono ispirate all'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

Art. 5 - Affidamento di aree verdi pubbliche

1. Gli Enti del Terzo Settore e/o cittadini attivi possono presentare ai competenti Uffici comunali (Settore LL.PP., Servizio Verde Pubblico) una richiesta di affidamento in adozione di aree verdi, documentando di possedere adeguate competenze in materia di gestione del verde nonché adeguate coperture assicurative.
2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento si rimanda alla normativa vigente e alle disposizioni regolamentari di questo Ente;
3. Con l'affidamento in adozione, l'adottante è autorizzato a svolgere sull'area concessa le attività di cura, manutenzione e pulizia del verde orizzontale ed arbustivo, di sorveglianza, con espresso divieto di qualsivoglia forma di intervento sugli individui vegetali arborei.
4. I competenti Uffici, di cui sopra, stabiliscono le prescrizioni valutando il singolo caso. Le aree oggetto di affidamento mantengono la destinazione pubblica prevista dai vigenti strumenti urbanistici.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. È facoltà del Comune stipulare appositi contratti di sponsorizzazione di aree verdi con persone fisiche e giuridiche.
2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento si rimanda alla normativa vigente e alle disposizioni regolamentari di questo Ente;
3. Nei casi di cui al comma 1, lo *sponsor* è autorizzato ad installare o esporre sull'area assegnata una targa informativa o il proprio logo o marchio in cambio della riqualificazione, gestione e manutenzione del verde e degli arredi urbani ivi presenti, a propria cura e spese.
4. Le targhe o la cartellonistica di cui al comma che precede devono essere a basso impatto visivo, decorose, e, se installate in prossimità di rotatorie o intersezioni stradali, non ostacolare la circolazione di veicoli o pedoni.
5. I competenti Uffici (Settore LL.PP. Servizio Verde Pubblico) stabiliscono le prescrizioni valutando il singolo caso.

**REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA,
LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

6. Le aree oggetto di sponsorizzazione mantengono la destinazione pubblica prevista dai vigenti strumenti urbanistici.
7. È facoltà dell'affidatario collocare sull'area oggetto di realizzazione e/o manutenzione un cartello tipo approvato dall'Amministrazione Comunale, sia nelle fattezze, nei colori e nella collocazione, e di cui si riportano allegate le caratteristiche di materiali e le dimensioni (Allegato F). Il cartello, che potrà essere bifacciale, riporterà il logo e/o la denominazione che rappresenterà il privato concessionario. Viene fissato indicativamente, ma potrà essere rivisto caso per caso, il numero massimo di cartelli:
 - a) n° 1-3 cartelli per aree inferiori a 100 mq di area affidata;
 - b) n° 2-4 cartelli per aree comprese tra 100 mq e 300 mq di area affidata;
 - c) n° 3-5 cartelli per aree comprese tra 300 e 500 mq di area affidata;
 - d) n° 4-5 cartelli per aree di superficie superiore a 500 mq.

e comunque max n.1 cartello per strada che si immette nell'intersezione.

8. L'Amministrazione comunale si riserva di occupare l'area oggetto della convenzione per esigenze legate all'esecuzione di opere pubbliche. L'eventuale ripristino sarà a carico dell'Ente concedente.
9. L'Amministrazione comunale effettuerà controlli periodici per la verifica dello stato della realizzazione e/o manutenzione.
10. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disdire in qualsiasi momento la convenzione in caso di mancato rispetto da parte dell'affidatario delle norme vigenti e regolamentari dell'ente, o per cause di pubblica utilità, senza che l'affidatario abbia il diritto di risarcimento o credito alcuno.
11. Ulteriori impianti pubblicitari legati alle sponsorizzazioni in altre sedi, rispetto alle intersezioni, verranno valutati dagli Uffici competenti (Settore LL.PP., Servizio Verde Pubblico e Ufficio Traffico) nel rispetto delle norme di cui al vigente Piano Generale degli impianti Pubblicitari comunale.

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DEL BENE TUTELATO

Art. 7 – Individui arborei e vegetali tutelati

1. Sono oggetto di tutela su tutto il territorio comunale:
 - a) gli alberi, piantati o spontanei, aventi diametro del tronco, misurato a un'altezza di 130 cm dal suolo, pari o superiore a cm 35;
 - b) gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e a lento accrescimento (quali ad esempio: *Buxus sempervirens*, *Cornus mas*, *Crataegus sp.pl.*, *Fagus sp.pl.*, *Lagestroemia indica*, *Magnolia grandiflora*, *Pyrus communis*, *Olea europaea*, *Quercus sp.pl.*, *Taxus baccata*), aventi il diametro del tronco, misurato come sopra, pari o maggiore di cm 20.
 - c) gli alberi di nuovo impianto, inseriti in progetti di riforestazione, riqualificazione e recupero ambientale, o con funzioni specifiche di tutela idrogeologica, anche di circonferenza inferiore alle misure di cui alla lettera a);
 - d) tutti gli alberi posti a dimora in seguito a specifico atto abilitativo in sostituzione di alberi abbattuti, anche se non raggiungono le dimensioni di cui alle lettere che precedono;
 - e) le piante arbustive il cui diametro del fusto è pari o superiore a cm 15 o per quelle con sviluppo diametrale molto lento di cui all'allegato B, il cui diametro del fusto è pari o superiore a cm 10;
 - f) tutte le piante che rientrano ai sensi della L. 10/2013 (e s.m.i.) e quelle classificate come "di pregio o monumentali" incluse nel Catalogo nazionale degli Alberi Monumentali (D.M. 23 ottobre 2014 e s.m.i.);
 - g) le piante di qualsiasi dimensione facenti parte di architetture vegetali, con più di 50 anni, quali *berceaux*, pergolati, gazebi, arabeschi, labirinti, *parterre* o comunque piante trattate secondo le tecniche dell'*ars topiaria*;
 - h) gli esemplari di specie a potenziale sviluppo arboreo, o specie arbustive, allevate e mantenute a siepe (forma obbligata), nelle quali il diametro dei singoli elementi, misurato a 130 cm di altezza dal suolo, sia pari o superiore a cm 15.
2. È fatto divieto a chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'Art. 13, commi 3 e 9, abbattere, distruggere, rimuovere, trapiantare il patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato, né modificarlo o danneggiarlo con interventi cesori che non rispettino le limitazioni indicate ai seguenti artt. 13, 14 e dettagliatamente illustrate all'Allegato A.

**REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA,
LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
- a) le piante radicate in vaso o contenitore fuori terra amovibile;
 - b) le piante radicate in contesto produttivo vivaistico, sempre che la loro presenza sia direttamente riferibile a queste attività;
 - c) le piante appartenenti a specie arboree considerate infestanti e invasive (come: *Acer negundo*, acero americano, *Ailanthus altissima*, ailanto o albero del Paradiso, e *Broussonetia papyrifera*, gelso da carta;
 - d) le superfici a bosco, così come definite dal D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 e dalla L.R. 4/2009;
 - e) Le piante connesse all'esercizio dell'attività agricola e produttiva (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le piantagioni per l'arboricoltura da legno e gli alberi da frutto).
4. Nell'allegato B tabella 2, si riporta lo schema delle piante soggette a tutela.

Art. 8 – Classi di grandezza degli alberi

1. Gli alberi si dividono per specie in tre classi di grandezza, in base all'altezza che possono raggiungere in natura a maturità, come di seguito riportato.

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLA PIANTA A MATURITÀ
I grandezza	> 20 m
II grandezza	10 ÷ 20 m
III grandezza	< 10 m

Art. 9 – Tutela di individui arborei in aree con vincolo paesaggistico, parchi e giardini storici

- 1. Ciascuna operazione di manutenzione e modifica del patrimonio arboreo deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino in cui si opera e gli elementi vegetali che li compongono.
- 2. La progettazione o la sistemazione dei giardini storici pubblici e privati è preceduta da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere conservativo dell'intervento.
- 3. La sostituzione di alberi e arbusti avviene attraverso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso al fine di preservare le specie originarie. Gli interventi in giardini storici e nelle aree di proprietà privata vincolati dal D.lgs. 22.1.2004 n. 42, sono preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio.

Art. 10 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali

1. L'Amministrazione comunale promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi riconosciuti di pregio e monumentali sia pubblici sia privati, suddividendoli in:
2. Alberi monumentali tutelati con apposito decreto regionale;
3. Alberature di pregio individuate secondo i criteri di cui al capoverso successivo.
4. Il competente Servizio Verde Pubblico valuta, sulla scorta degli esiti del censimento delle alberature di cui al successivo Art. 11, quali di essi inserire nel proprio elenco degli alberi di pregio aventi le caratteristiche di cui al D.M. 23 ottobre 2014 e con diametro del tronco, misurato a un'altezza di cm 130 dal suolo, superiore a cm 60 nel caso di specie di prima grandezza, superiore a cm 40 per le specie di seconda grandezza e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza, o significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico o importante riferimento tradizionale per la cittadinanza.
5. Gli individui inseriti nell'elenco di cui al capoverso 2, facenti parte di contesti di pregio costituiti da complessi vegetali con valore storico, culturale o botanico individuati dagli strumenti del P.G.T., sono soggetti a particolare tutela nell'ambito comunale.

Art. 11 – Censimento arboreo

1. Il censimento consiste nell'inventario numerico degli alberi e degli altri individui arborei e vegetali che rientrano in quelli tutelati nel precedente Art. 7, elaborato da tecnici di comprovata esperienza in tassonomia, con una determinazione botanica, suddivisione per classi di altezza, osservazione sullo stato fitosanitario ed eventuali indicazioni tecniche per interventi di manutenzione e miglioramento.
2. Il censimento del verde soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) attendibilità dei rilievi: è necessario affidarsi a personale specializzato, in relazione all'importanza che i dati raccolti rivestono;
 - b) facilità di consultazione della cartografia;
 - c) oggettività dei dati: è necessario adottare criteri di raccolta univoci, quali la corretta classificazione botanica, la definizione delle classi dimensionali, e parametri il più possibile oggettivi e attendibili in merito allo stato sanitario delle piante;
 - d) periodicità dell'aggiornamento in funzione del mutamento delle condizioni fisiologiche, fitosanitarie, fitostatiche, anche a seguito di cambiamento climatico.
3. Il Comune di Voghera ha censito il proprio patrimonio arboreo e si impegna ad aggiornare periodicamente i dati ivi contenuti anche con il supporto di soggetti terzi

incaricati della manutenzione del verde.

Art. 12 – Formazioni vegetazionali lineari: siepi e filari tutelati

1. Le formazioni lineari - che rivestono una grande importanza sotto il profilo ecologico - possono essere distinte in due grandi categorie, in funzione della loro ubicazione:
 - a) **formazioni lineari presenti in ambito urbano**, arboree (filari) o arbustive (siepi);
 - b) **formazioni lineari presenti in ambito extraurbano**, arboree (filari), miste o arbustive (siepi).
2. Le formazioni lineari arboree presenti in ambito urbano e tutte le altre formazioni vegetazionali (arboree, miste e arbustive) in ambito extraurbano sono tutelate. In ogni caso sono fatte salve prioritarie esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica.

CAPO II – INTERVENTI DI CURA E CONSERVAZIONE DEL VERDE

TITOLO I: TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Art. 13 – Tipologie di interventi

1. Gli interventi di potatura dei soggetti arborei tutelati sono assentibili secondo le modalità e le tecniche indicate nei successivi Artt. 18, 19 e 20 seguenti e dettagliatamente illustrate all'Allegato A.
2. In tutto il territorio comunale **non è ammessa la pratica della capitozzatura**, della cimatura e qualsiasi potatura drastica, tranne che per motivate necessità fitosanitarie. Il taglio delle branche principali è ammesso solo in caso di comprovate esigenze di sicurezza. Sono vietati i tagli internodali ad eccezione di tutori vivi delle piante, di gelsi e salici da capitozza e salvo i casi in cui si effettuino potature con la tecnica del "*pollarding*" (testa di salice) o per "*ars topiaria*".
3. L'intervento di abbattimento di uno o più vegetali tutelati, rientranti nelle categorie di cui al precedente Art. 7, comma 1 ed Art. 12, comma 2 deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Edilizia privata. Per comodità e facilità di lettura vengono riportate, di seguito, le categorie di vegetali tutelati ai sensi dell'Art. 7 comma 1:
 - a) gli alberi, piantati o spontanei, aventi diametro del tronco, misurato a un'altezza di 130 cm dal suolo, pari o superiore a 35 cm;
 - b) gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e a lento sviluppo (quali ad esempio: *Buxus sempervirens*, *Cornus mas*, *Crataegus sp.pl.*, *Fagus sp.pl.*, *Lagestroemia indica*, *Magnolia grandiflora*, *Pyrus communis*, *Olea europaea*, *Quercus sp.pl.*, *Taxus baccata*), aventi il diametro del tronco, misurato come sopra,

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

pari o maggiore di 20 cm.

- c) gli alberi di nuovo impianto, inseriti in progetti di riforestazione, riqualificazione e recupero ambientale o con funzioni specifiche di tutela idrogeologica, anche di circonferenza inferiore alle misure di cui alla lettera a);
 - d) tutti gli alberi posti a dimora in seguito a specifico atto abilitativo in sostituzione di alberi abbattuti, anche se non raggiungono le dimensioni di cui alle lettere che precedono;
 - e) le piante arbustive il cui diametro del fusto è pari o superiore a cm 15 o per quelle con sviluppo diametrale molto lento di cui all'allegato B, il cui diametro del fusto è pari o superiore a cm 10;
 - f) tutte le piante che rientrano ai sensi della L. 10/2013 (e s.m.i.) e quelle classificate come "di pregio o monumentali" incluse nel Catalogo nazionale degli Alberi Monumentali (D.M. 23 ottobre 2014 e s.m.i.);
 - g) le piante di qualsiasi dimensione facenti parte di architetture vegetali, con più di 50 anni, quali *berceaux*, pergolati, gazebi, arabeschi, labirinti, *parterre* o comunque piante trattate secondo le tecniche dell'*ars topiaria*;
 - h) le formazioni lineari arboree presenti in ambito urbano e tutte le altre formazioni vegetazionali (arboree, miste ed arbustive) in ambito extraurbano composte da specie arboree autoctone o naturalizzate e di specie arbustive autoctone (ex Art. 12, comma 2);
4. Fanno eccezione:
- a) gli esemplari isolati e/o in gruppo ed i filari arborei, in purezza o misti, appartenenti alle seguenti specie: *Acer negundo*, acero americano, *Ailanthus altissima*, ailanto o albero del Paradiso, e *Broussonetia papyrifera*, gelso da carta;
5. Per l'abbattimento degli individui arborei ed arbustivi oggetto di tutela di cui all'Art. 7, comma 1, precedentemente elencati – e/o la rimozione di formazioni lineari arboree presenti in ambito urbano e tutte le altre formazioni vegetazionali (arboree, miste e arbustive) in ambito extraurbano, individuati all'Art. 12, comma 2, il proprietario o l'avente titolo, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento, presenta al Servizio Edilizia privata una richiesta di autorizzazione telematica a SUE (Sportello Unico Edilizia) utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale.
6. Tale comunicazione è corredata dalla documentazione, redatta da professionista abilitato, comprovante l'effettiva presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico che compromettono la stabilità o le condizioni vegetative della pianta.
7. Gli interventi di potatura di contenimento apicale e laterale delle siepi arbustive in

ambito urbano ed extraurbano sono sempre assentibili.

8. Gli interventi di rimozione delle siepi arbustive in ambito urbano sono sempre assentibili (ad eccezione di quelle individuate all'art. 7, comma 1, lettera g).
9. Nel caso in cui, a seguito di intervento della forza pubblica dovuto a situazioni di conclamata emergenza, vengano abbattuti degli individui arborei e/o le formazioni vegetali tutelate, la comunicazione di cui al comma 5, corredata della documentazione di cui al comma 6, è inviata al competente Servizio Edilizia privata nelle 48 ore successive all'abbattimento.
10. Tranne in caso di pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti/rimozioni sono effettuati in periodi diversi da quelli in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (aprile-luglio).
11. Qualora l'intervento di abbattimento riguardi individui arborei, arbustivi e formazioni vegetazionali lineari che ricadano in area soggetta a vincolo paesaggistico o culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i medesimi sono soggetto all'acquisizione preventiva del parere, autorizzazione o nulla osta dell'Ente competente. Tale provvedimento è trasmesso al Servizio Edilizia privata unitamente alla documentazione di cui ai precedenti commi 5 e 6.

Art. 14 - Gestione delle formazioni vegetazionali lineari: siepi, gruppi e filari

1. Il taglio di filari costituiti da soli individui arborei (ad eccezione di quelli appartenenti alle specie citate all'Art. 7, comma 3, lettera c) ed al precedente Art. 13, comma 4 è vietato su tutto il territorio comunale; il loro taglio potrà essere effettuato solo per motivi di incolumità pubblica e sicurezza e previa autorizzazione del Comune.
2. Nel caso di formazioni vegetazionali miste con la sporadica presenza di specie alloctone è ammesso il taglio delle sole specie alloctone e previa autorizzazione del Comune.
3. In ambito extraurbano le nuove piantumazioni di norma dovranno essere effettuate con specie autoctone, fatte salve prioritarie esigenze paesaggistiche espresse da specifica richiesta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
4. In ambito urbano, le specie da impiegare nelle formazioni lineari di norma sono libere e da individuare preferenzialmente sulla base delle specifiche funzioni che si vogliano assegnare alla formazione lineare stessa. Qualora le formazioni lineari da realizzare si pongano a "*separazione*" delle aree edificate con il territorio rurale e in continuità con queste ultime le specie da impiegare dovranno essere autoctone. Inoltre, qualora le formazioni lineari da realizzare, pur collocandosi in ambito urbano, possano comunque rappresentare un elemento di connessione diretta con elementi della rete ecologica presenti in ambito extraurbano, esse dovranno essere realizzate con specie autoctone.

Art. 15 – Compensazioni

1. La compensazione è il reintegro degli individui arborei e vegetali rimossi o danneggiati a seguito di presentazione delle autorizzazioni all'abbattimento/rimozione di cui all'Art. 13, commi 3, 5 e 6.
2. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito all'interno della medesima area o in altra area all'interno del territorio comunale con alberi della stessa specie botanica o di altre specie, secondo un progetto coerente con obiettivi di miglioramento ambientale, sostenibilità, incremento della biodiversità e resistenza alle avversità.
3. L'interessato potrà non limitarsi al campo delle sole piante autoctone ma individuare la specie più idonea anche tra quelle naturalizzate tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto.
4. Le possibili alternative di compensazioni sono:
 - a) ripiantumazione di pari numero di soggetti arborei, anche di specie differenti, nell'area interessata con la previsione di effettuare, per un periodo di 3 anni dall'impianto, interventi di manutenzione che ne consentano l'attecchimento (irrigazione, ripristino della verticalità, contenimento delle specie vegetali spontanee ed infestanti) La sostituzione deve essere realizzata nel rispetto delle distanze da confini e costruzioni previste dall'Art. 892 del Codice civile, salvo diverse ed ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia urbana;
 - b) fornitura all'Ente Comunale di alberi per un valore pari al valore ornamentale dell'albero o degli alberi abbattuti;
 - c) compensazione economica. Tale opzione consiste nel pagamento all'Amministrazione comunale di un corrispettivo monetario pari al 40% del valore ornamentale degli alberi abbattuti. La quantificazione di questo valore avviene secondo la metodologia riportata nell'Allegato D.
5. Le dimensioni degli alberi da porre a dimora in sostituzione di ciascun albero abbattuto dovranno essere non inferiori a cm 16 di circonferenza del tronco misurata a 100 cm di altezza dal piano di campagna.
6. In presenza di interventi di eliminazione di formazioni lineari o loro porzioni, nei casi in cui è ammesso, dovranno essere previsti interventi compensativi che ricostituiscano una formazione analoga in termini di specie impiegate e di rapporto tra specie arboree ed arbustive; eventuali specie alloctone dovranno essere sostituite con altrettante specie autoctone, con la previsione di effettuare, per un periodo di 3 anni dall'impianto, interventi di manutenzione che ne consentano l'attecchimento (irrigazione, contenimento delle specie vegetali spontanee ed infestanti e sostituzione di eventuali

**REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA,
LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

fallanze); gli interventi compensativi dovranno essere realizzati in tempi e con specie tali da ripristinare, a maturità, le dimensioni dello sviluppo lineare o della superficie rimossa.

7. Qualora il proprietario o l'avente titolo dichiari di non poter procedere alla compensazione ambientale ovvero alla sostituzione degli alberi abbattuti, è tenuto alla compensazione economica.
8. I proventi della monetizzazione derivanti dalla compensazione economica sono utilizzati dall'Amministrazione comunale per finanziare l'impianto di nuove aree verdi, di nuove alberature pubbliche e la loro cura e mantenimento.

Art. 16 - Gestione del territorio ed attività agricola

1. Le aree su cui si svolge l'attività agricola trovano nella pianificazione paesistica e urbanistica e nelle leggi specifiche in materia le fonti della propria tutela.
2. Richiamate e fatte salve tali norme e, comunque, nel pieno rispetto del libero svolgimento delle attività degli agricoltori, si aggiungono e puntualizzano i seguenti divieti:
 - a) entrare nei campi coltivati e nei prati, ad esempio: per lo svolgimento di sport o attività ludiche, raccolta di prodotti agricoli e altro;
 - b) asportare prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura senza la specifica autorizzazione del conduttore del fondo;
 - c) danneggiare, in qualsiasi modo, le colture;
 - d) inquinare, sporcare e deviare le acque irrigue;
 - e) circolare con cani sciolti, ferma restando la possibilità di esercitare con essi l'attività venatoria ove consentito;
 - f) accendere fuochi;
 - g) circolare con mezzi non autorizzati.
3. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei fondi agricoli il ripristino della rete superficiale di sgrondo delle acque al fine di migliorare il deflusso idrico e di favorire il convogliamento delle stesse riducendo fenomeni erosivi.
4. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura così come previsto dall'art. 15 comma h) del Nuovo Codice della Strada D.lgs 285/92.
5. Le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m 3,50.

6. I rimboschimenti compensativi dovranno preferibilmente concorrere all'attuazione della Rete ecologica regionale.

Art. 17 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Colui che vanta diritti reali di godimento su terreni confinanti con le strade comunali o vicinali a uso pubblico, attua tutti gli interventi e adotta tutte le cautele necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti dalla vigente normativa in materia ed in particolare da quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia urbana.
2. I soggetti di cui al comma che precede sono tenuti, in particolare, al taglio o alla potatura degli alberi, arbusti e siepi che protendono le fronde sulla sede stradale o sul marciapiede in modo da nascondere o compromettere la visibilità della segnaletica o degli specchi riflettenti o della carreggiata.
3. I lavori di taglio o potatura di individui arborei o siepi sono eseguiti con tempestività ogniqualevolta si verifichi un'invasione della proprietà pubblica. È vietato l'uso di barre falcianti e affini.
4. Nei casi previsti dal comma che precede, qualora l'interessato non provveda spontaneamente, il Comune provvede addebitando i costi.
5. L'Amministrazione comunale può imporre il taglio di alberi e arbusti che costituiscono pericolo, anche potenziale, per l'integrità e l'efficienza delle reti tecnologiche/impianistiche o che ostacolano la loro realizzazione.

TITOLO II: POTATURA

Art. 18 – Obiettivo della potatura

1. L'obiettivo della potatura è di mantenere le piante sane, gradevoli alla vista e con il massimo sviluppo della chioma, conciliabile con l'ambiente circostante, in modo da fruire appieno dei loro effetti benefici e salutari (servizi ecosistemici).
2. La potatura, escludendo gli interventi di manutenzione straordinaria, è limitata alla rimozione della porzione di chioma secca o di quella lesionata o alterata da attacchi parassitari o da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità.

Art. 19 – Tipologie di potatura

1. La potatura di allevamento, di diradamento, di rimonda del secco, di innalzamento sono interventi di gestione ordinaria a carattere periodico. Tali interventi permettono di eseguire una potatura corretta della chioma, finalizzata al mantenimento funzionale e

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

alla fisionomia naturale delle piante, al fine di evitare il ricorso a interventi straordinari e il manifestarsi di schianti in quota.

2. La potatura di riduzione, di ricostruzione, di ringiovanimento, in forma obbligata sono interventi di carattere straordinario da suddividere nel corso di più annate. Tali interventi possono alterare la fisionomia naturale dell'albero, ridurre il volume di verde della chioma, prevedere tagli a grossa sezione favorendo la penetrazione di agenti patogeni e deprimendo lo sviluppo e la vitalità dell'albero e di conseguenza riducendo il suo ciclo vitale.
3. Al fine di evitare la diffusione dei patogeni:
 - a) è vietato l'utilizzo di decespugliatore a filo e tosasiepi nella zona limitrofa al colletto della pianta, in modo da evitare la creazione di ferite. Lo sfalcio è eseguito con strumenti specifici (come, ad esempio, il decespugliatore con reciprocatore) o manualmente. Fa eccezione la presenza di un collarino di protezione posizionato intorno al colletto delle piante nei confronti di decespugliatore a filo e tosasiepi;
 - b) la potatura va eseguita senza provocare scortecciature e limitando il più possibile la dimensione delle ferite;
 - c) in caso di asportazione di un ramo, è vietato danneggiare il collare o generare scosciature tali da esporre i tessuti interni del fusto o della branca su cui si inserisce la ramificazione.
4. Le tipologie e le tecniche di esecuzione della potatura sono illustrate nell'allegato A e meglio dettagliate nelle pubblicazioni di seguito elencate:
 - a) linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali;
 - b) *standard* Europeo sulla Potatura degli alberi (ETPS - *European Tree Pruning Standard*);
 - c) C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

Art. 20 – Obblighi e divieti nella potatura

1. È facoltà dell'Amministrazione affidare il coordinamento e la direzione degli interventi di potatura sul patrimonio arboreo pubblico a un soggetto abilitato (Dottore Agronomo o Dottore Forestale) e la sua esecuzione ad un operatore certificato come *European Tree Worker* (E.T.W.);
2. Le potature degli individui arborei, segnatamente quelle di cui all'Art. 7, sono effettuate con la tecnica del "taglio di ritorno linfatico", con l'asporto di non oltre un terzo della superficie fotosintetica e interessando branche o fusti con sviluppo diametrico massimo non superiore o uguale a cm 5 per le piante giovani e cm 10-12, per le piante adulte a seconda della capacità, delle varie specie arboree, alla compartimentalizzazione delle

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ferite e di resistere all'ingresso di patogeni, come indicato nell'allegato A;

3. Non è ammessa la pratica della capitozzatura, della cimatura e qualsiasi potatura drastica, tranne che per motivate necessità fitosanitarie. Il taglio delle branche principali è ammesso solo in caso di comprovate esigenze di sicurezza. Sono vietati i tagli internodali, salvo i casi in cui si effettuino potature con la tecnica del "*pollarding*" (testa di salice) o per "*ars topiaria*".
4. I tagli devono essere eseguiti utilizzando un'adeguata attrezzatura, risultando netti senza lasciare monconi e nel rispetto del collare di inserzione del ramo asportato.
5. Sono vietate, in tutte le tipologie di potatura, i tagli a filo del fusto che non consentono una corretta compartimentazione della ferita, asportano parte del collare del ramo e facilitano l'ingresso di patogeni, anche a causa della sezione maggiore originata dal taglio;
6. La potatura di soggetti arborei isolati, in gruppo o filare composti da specie appartenenti ai Generi *Ulmus* e *Platanus*, soggetti a tracheomicosi (infezioni da Funghi vascolari) e nelle situazioni in cui sia comprovata la necessità, gli attrezzi da taglio dovranno essere disinfettati con prodotti adeguati (ad es. in soluzione di sali quaternari d'ammonio, in soluzione a base di ipoclorito di sodio, con soluzione rameica, con permanganato di potassio) prima del passaggio da pianta a pianta.
7. Sono fatti salvi casi particolari debitamente documentati:
 - a) potatura di rami completamente o in gran parte necrotizzati;
 - b) potatura di rami con patogeni o parassiti;
 - c) potatura di monconi o di rami spezzati;
 - d) potatura di ricostituzione.
8. È vietato il taglio della freccia apicale delle conifere, tranne nei casi di *Thuja*, *Taxus* e simili usati nell'*ars topiaria* o siepi formali, e salvo l'eliminazione di cimali danneggiati da eventi metereologici o colpiti da attacchi parassitari;
9. Sono esclusi dal divieto i tagli consigliati di riduzione falciiforme della chioma in seguito a verifiche di stabilità visive e/o strumentali;
10. È vietato l'abbattimento di filari arborei, la rimozione di siepi e di macchie miste ed arbustive di cui all'art. 12 comma 2;
11. È vietato il danneggiamento di siepi e di macchie arbustive di cui all'art. 12 comma 2; la manutenzione di siepi e macchie arbustive va eseguita con strumentazioni idonee (ad esclusione di barre falcianti e affini) e con interventi che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa;

12. Al fine di evitare lesioni al fusto degli esemplari arborei su cui sono presenti dei rampicanti (quale - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - l'edera), l'attività di estirpazione è eseguita con strumenti manuali - quali i segacci - ed è vietato l'uso di strumenti meccanici di taglio (quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - motoseghe o decespugliatori).

Art. 21 - Tree climbing e piattaforme elevabili

1. È ammesso, ai fini delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'utilizzo della tecnica di "tree climbing",
2. L'utilizzo della P.L.E. (Piattaforme di Lavoro Elevabili mobili) è altresì consentito nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs. del 3 agosto 2009 n. 106,.

TITOLO III: AZIONI A DIFESA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art. 22 - Controlli fitosanitari

1. Costituisce intervento fitosanitario in ambito urbano ogni trattamento effettuato con fitofarmaci, sia in ambito pubblico sia privato, avente come scopo la lotta alle malattie o al fine di influenzare il processo vitale delle piante.
2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio arboreo è fatto obbligo di prevenire, in conformità alla normativa di settore vigente per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali.
3. La prevenzione è attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito ed all'effettivo spazio disponibile;
 - b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto.
4. Relativamente ai nuovi impianti arborei, all'atto della fornitura del materiale, è presentata una relazione relativa alle caratteristiche delle specie vegetali impiegate.
5. I proprietari o gestori di aree verdi monitorano, anche con l'ausilio di un tecnico abilitato, le condizioni di salute delle piante nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure necessarie.

Art. 23 - Misure di lotta obbligatoria

1. Allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, o quanto meno fitofarmaci di minore impatto ambientale, in

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

conformità al vigente P.A.N. (e relativo P.A.R.) per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla normativa sovraordinata.

2. Le forme di lotta obbligatoria sono soggette al rispetto della normativa sovraordinata relativa alla singola patologia, come riportato nell'allegato A.

Art. 24 - Valutazione di stabilità

1. Chiunque vanti diritti reali di godimento su immobili su cui insistono individui arborei ha l'obbligo di prevenire i danni dagli stessi causati a persone o cose.
2. I soggetti di cui al comma che precede eseguono una valutazione di stabilità per conoscere le condizioni fitostatiche degli individui che siano qualificabili come a rischio in quanto colpiti da patologie, con difetti strutturali evidenti o con accentuate inclinazioni o che, in alternativa, siano ubicati in contesti tali per cui il loro cedimento, totale o parziale, potrebbe causare danni a persone o cose.
3. La valutazione di stabilità comprende l'identificazione tassonomica, la descrizione morfologica, anatomica, biologica, fitopatologica e meccanica dell'albero al fine di determinarne la pericolosità, intesa come propensione al cedimento strutturale, integrale o parziale.
4. La verifica di cui al comma che precede è condotta da professionisti abilitati e con strumentazioni aggiornate con il progresso scientifico e non invasive (martello sonoro, dendrodensimetro, tomografo sonico o ad impedenza, prova di trazione dinamica ecc.).

Art. 25 - Lavori in presenza di alberi (su suolo pubblico)

1. Gli alberi non sono semplici elementi di arredo; per questa ragione devono essere vietate attività di scavo in prossimità dell'apparato radicale, l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, l'infissione di chiodi e la compattazione del suolo indicativamente nell'area di proiezione della chioma.
2. Qualsiasi danno alle radici rischia di compromettere non solo il vigore e lo sviluppo dell'albero, ma anche la sua stabilità meccanica. I lavori di scavo in prossimità di alberature debbono perciò essere sempre soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Manomissione Suolo Pubblico, comprensivo di parere vincolante da parte del Servizio Verde Pubblico, per i riflessi negativi che possono avere sulla salute e sulla stabilità delle piante. Per tutte le manomissioni in cui risultano presenti elementi arborei si rimanda al confronto preventivo con il Servizio Verde Pubblico del Comune di Voghera e A.S.M. Voghera S.p.A., per definire la posizione di scavo, oltre che alle disposizioni riportate nel presente regolamento.
3. In natura il sistema radicale è esteso in ampiezza almeno quanto la parte aerea

dell'albero, mentre lo sviluppo in profondità, pur variando da specie a specie, è fortemente influenzato dalla tessitura e dalla sua permeabilità all'aria. In ambito urbano risulta molto più difficile stabilire l'ampiezza e la profondità dell'apparato radicale a causa di un substrato dotato molto spesso di una composizione molto variabile (inerti, terreno agrario di riporto ecc.) ed impermeabilizzato in superficie. A maggior ragione risulta necessario tutelare gli apparati radicali che spesso incontrano ostacoli al loro accrescimento e sviluppo.

4. La capacità dell'albero di compartimentare le lesioni dipende dalle sue riserve energetiche, quindi dal vigore complessivo della pianta, ma anche dalla conformazione della lesione e dalla aggressività degli eventuali parassiti coinvolti. Il processo di reazione e difesa da parte dell'albero avviene principalmente attraverso due vie:
 - a) formazione di barriere costituite da sostanze prodotte dall'albero, quali composti fenolici e terpenici, volti ad impedire o rallentare l'avanzata dei patogeni, isolando la parte colpita;
 - b) formazione di nuovi tessuti.
5. Gli scavi di sbancamento sono causa della recisione di radici strutturali, di radici di medie dimensioni, nonché delle più piccole di assorbimento. Forti perdite di radici assorbenti riducono severamente l'approvvigionamento di acqua e sali minerali per quelle porzioni di chioma più direttamente collegate alle radici danneggiate. Lo stesso, d'altra parte, accade alle radici, quando ampie porzioni di chioma sono perse a causa di rotture o capitozzature: le radici, private degli zuccheri e degli amidi prodotti con la fotosintesi, prima deperiscono e poi muoiono.
6. Le superfici di taglio causate dalle macchine operatrici a carico delle radici non sono nette ma sfrangiate, con lunghe fratture a carico dei monconi rilasciati. La possibilità di compartimentare lesioni di questo tipo è praticamente nulla e viene favorito l'ingresso di funghi patogeni e di altre avversità entomatiche.
7. Le menomazioni degli apparati radicali comportano un consistente incremento del rischio di ribaltamento da parte degli alberi, cui si aggiunge un effetto diretto sulla loro vitalità, connesso alla ridotta capacità di assorbimento dell'acqua e degli elementi nutritivi.
8. A questi danni diretti si deve sommare l'instaurarsi in futuro di alterazioni del legno a partire dalle superfici di taglio che sono state aperte. In queste situazioni frequentemente sono rilevati attacchi di temibili Funghi dei generi *Armillaria* e *Ganoderma*, temibili agenti di carie del legno (degenerazione dei tessuti legnosi). Il fungo si sviluppa dando origine a fenomeni degenerativi che possono interessare il colletto e all'apparato radicale. La presenza, anche ampia, di zone cariate spesso non

origina un quadro sintomatologico evidente sulla chioma; in alcuni casi, tuttavia, in primo luogo in concomitanza con intensi o prolungati stress idrici e nutrizionali, si possono manifestare quadri sintomatologici aspecifici:

- a) nelle latifoglie la chioma ingiallisce perdendo progressivamente densità o, talvolta, disseccando all'improvviso;
 - b) nelle conifere gli aghi assumono colorazione rossastra e iniziano a cadere lasciando spogli i rami posizionati più in alto nella chioma.
9. Il costipamento del terreno, l'innalzamento del livello del suolo o la realizzazione con materiali impermeabili delle nuove superfici pavimentate impediscono gli scambi gassosi con l'atmosfera. La compattazione del suolo determina la disgregazione della sua struttura, la riduzione della porosità e del contenuto in ossigeno, causando quindi una maggiore resistenza alla penetrazione delle radici. In questo contesto le micorrize sono, inoltre, fortemente ridotte. Il ruolo fondamentale delle micorrize è ormai noto da tempo:
- a) migliorano l'assunzione dell'acqua e l'assorbimento degli elementi minerali dal terreno;
 - b) intervengono sul metabolismo azotato della pianta;
 - c) elaborano e trasportano sostanze di crescita di tipo auxinico e citochinico;
 - d) assicurano alle piante simbiotiche una protezione fitosanitaria attraverso meccanismi di tipo fisico e biochimico.
10. Inoltre, oltre a costituire una barriera fisica alla penetrazione dei patogeni, i funghi simbiotici modificano, qualitativamente e quantitativamente, gli essudati radicali disponibili alla microflora della rizosfera e secernono sostanze antibiotiche nei confronti di eventuali patogeni che sono prodotte o direttamente dal fungo o dalla pianta in seguito a stimolazione da parte del fungo.
11. La forma complessiva di un albero, comprendendo anche l'apparato radicale, è plasmata dall'azione combinata di crescita primaria e secondaria, le cui regole sono scritte nel genoma, quindi tipiche di una specie, ma soprattutto è dovuta all'età fisiologica, intesa non come età anagrafica, ma come stadio fenologico di sviluppo della struttura vegetale.
12. Il sistema radicale presenta delle categorie di radici che seguono una sequenza di differenziazione, simile a quella del sistema aereo, che varia con l'età fisiologica.
13. Si definisce **Zona Critica Radicale (ZCR)** l'area alla base dell'individuo arboreo in cui sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della stessa o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:

**REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA,
LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

- a) l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZCR;
- b) l'esecuzione di riporti, scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- c) lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi (quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre, materiali ferrosi) e/o fitotossica;
- d) l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate (con esclusione di quelle destinate al pubblico transito), il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
- e) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- f) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte dell'individuo arboreo;
- g) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili e tutto ciò che possa arrecare danno o alterare l'assetto dell'individuo arboreo;

14. Alla luce di quanto premesso nell'esecuzione di qualsiasi scavo si ritiene necessario osservare una distanza minima, calcolata dalla luce netta al filo del colletto (zona di transizione tra tronco e radici), riportata nella seguente tabella per ciascuna specie arborea/stadio fenologico.

<u>Stadio fenologico</u>	<u>Apparato radicale portamento</u>	<u>Diametro tronco (cm)</u>	<u>Distanza minima dal colletto (m)</u>
Albero giovane (età inferiore a 1/3 dell'aspettativa di vita)	Profondo (*)	<20	1,00
		20 – 40	1,50
		>40	2,00
	Espanso (**)	<20	1,50
		20 – 40	2,00
		>40	2,50
Albero adulto (da 1/3 a 2/3 dell'aspettativa di vita)	Profondo (*)	<25	2,00
		25 – 50	2,50
		>50	3,00
	Espanso (**)	<25	2,50
		25 – 50	3,00
		>50	3,50



Comune di
Voghera

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

<u>Stadio fenologico</u>	<u>Apparato radicale portamento</u>	<u>Diametro tronco (cm)</u>	<u>Distanza minima dal colletto (m)</u>
Albero maturo (oltre 2/3 dell'aspettativa di vita)	Profondo (*)	<35	3,50
		35 – 75	4,00
		>75	4,50
	Espanso (**)	<35	4,50
		35 – 75	5,50
		>75	6,50

(*) *specie arboree (esempi): bagolaro, tiglio, platano, acero montano o riccio, querce, susino da fiore robinia ad ombrello;*

(**) *specie arboree (esempi): Conifere in genere, frassino maggiore, pero da fiore, acero campestre, carpino bianco, ginkgo biloba.*

15. I lavori di scavo nelle aree di pertinenza degli alberi debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Manomissione Suolo Pubblico che prescrivono le cautele da adottare. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori. L'iter autorizzativo ed esecutivo può essere sintetizzato, quindi, nelle fasi seguenti.

- autorizzazioni e informazioni sui lavori;
- prescrizioni tecniche;
- controllo ed assistenza al cantiere in fase di esecuzione (nel caso di distanza inferiore a quella minima prescritta;
- valutazione di eventuali danni.

16. La richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area a verde o della banchina alberata dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati:

- una planimetria quotata che individua le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti,
- una dichiarazione del richiedente che riconosce di essere edotto di quanto previsto dalla normativa vigente e si impegna ad eseguire i ripristini nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare la Città nel caso venissero provocati danni agli alberi;
- una dettagliata documentazione fotografica.

17. L' esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare i lavoratori delle prescrizioni tecniche disposte.
18. Prima dell'inizio dei lavori in presenza di alberi deve essere dato, con congruo anticipo (almeno 5 gg prima) avviso scritto all'Ufficio Manomissione Suolo Pubblico e al Servizio Verde Pubblico.
19. Le ZCR possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili a base di resine, previo parere del Servizio Verde Pubblico, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza indicata nella tabella seguente.
20. Le misure riportate nella tabella precedente sono derogabili, su espressa valutazione del Servizio Verde Pubblico, nei casi in cui sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di rispettare i valori ivi indicati. Le deroghe in difformità alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità, come pure distanze di rispetto più consistenti verranno indicate nel caso di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia (es. soggetti arborei monumentali o tutelati).
21. Nell'esecuzione dei lavori di posa in opera di impiantistica tecnologica interrata si osservano precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali, il colletto e il fusto. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano o con escavatore a risucchio e utilizzo di spingitubo senza provocare ferite agli elementi radicali che dovranno essere protetti contro il disseccamento con teli di fibra tessile (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la juta) regolarmente inumiditi.
22. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con le seguenti precauzioni:
 - a) prima dell'inizio dei lavori, è indispensabile che gli alberi presenti nei cantieri siano protetti con accorgimenti che consentano di evitare danni al fusto ed alla chioma (*cfr.* Allegato E);
 - b) gli scavi dovranno essere effettuati a mano, nel rispetto delle radici portanti ed evitando tagli e danneggiamenti;
 - c) le radici di diametro superiore a cm 10 dovranno essere rispettate e sottopassate con la tecnica dello "spingitubo" (*microtunnelling*) e dovranno essere protette contro il disseccamento con teli di juta.
 - d) gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto, senza compiere uno sfilacciamento delle radici lesionate;

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- e) le superfici di taglio dovranno essere trattate con una miscela composta da Ossicloruro di Rame ed olio di lino cotto (250 g di polvere in 1 l di olio);
 - f) le radici scoperte dovranno essere protette con una stuoia di juta bagnata o con materiale inumidito. In caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante;
 - g) realizzare il rinterro degli scavi entro il più breve tempo possibile con una miscela composta per 2/3 da buon terreno di coltivo, arricchito di compost maturo o letame bovino maturo, e per 1/3 da sabbia silicea lavata. Al riempimento dello scavo deve immediatamente seguire un'abbondante irrigazione;
23. Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza di platani deve essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico del Servizio Verde Pubblico che fornirà specifiche prescrizioni in ottemperanza alle normative nazionali e regionali relative alla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano (D.M. 29 febbraio 2012 e D.M. 6 luglio 2015, D.d.u.o. 7 ottobre 2021, n. 13363 e D.d.u.o. 16 ottobre 2018, n. 14830).
24. Le attività di scavo che interferiscono con gli apparati radicali dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito al più presto evitando l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante ed utilizzando sabbia mista a terriccio (al 50%) e terreno vegetale (*in loco*) negli strati superficiali;
 - b) gli scavi non dovranno restare aperti per più di 5 giorni; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi dovranno essere colmati provvisoriamente con sabbia o dovranno essere ricoperte le radici con una stuoia di juta per garantire l'umidità dell'apparato radicale;
 - c) in caso di pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere ricoperte con materiale isolante;
 - d) i lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
 - e) interventi agronomici specializzati, quali potature di riequilibrio delle chiome e concimazioni, eventualmente prescritti dal Servizio Verde Pubblico, potranno essere necessari per la salvaguardia delle alberature e l'incolumità pubblica e dovranno essere eseguiti da imprese specializzate.

Art. 26 - Aree di cantiere (su suolo pubblico)

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti necessari a evitare danneggiamenti o attività che compromettano in modo diretto o indiretto la salute, lo

**REGOLAMENTO PER LA CURA, LA TUTELA,
LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

- sviluppo e la stabilità degli alberi, garantendo la tutela dell'integrità del patrimonio vegetale (alberi, arbusti e tappeti erbosi).
2. Gli alberi presenti nei cantieri sono protetti a cura e spese del conduttore dello stesso. La protezione interessa il fusto, in particolar modo il colletto, attraverso l'impiego di tavole di legno o di altro materiale idoneo, posto intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di cm 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero.
 3. Qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione, anche la chioma è oggetto di protezione.
 4. I sistemi di protezione saranno rimossi al termine dei lavori.
 5. Ricariche o abbassamenti di terreno nella ZCR, determinata come dall'art. 25 commi 13 e 14, sono permessi solo in casi eccezionali ed a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Manomissione Suolo Pubblico previo parere del Servizio Verde Pubblico.
 6. Non sarà ammessa l'infissione di chiodi, e appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici ecc. sui fusti e sulle chiome dei soggetti arborei.
 7. In corrispondenza della ZCR è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso. E' consentito il passaggio a mezzi di medio peso, fino a 3,5 tonnellate, purché venga creata una pavimentazione idonea costituita da tavolati in legno in due strati contrapposti, tra loro ortogonali.
 8. Nella ZCR non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spandimenti di acque di lavaggio di betoniere.
 9. Nella ZCR non devono essere depositati materiali terrosi.
 10. Nella ZCR non sono permessi il costipamento e la vibratura.
 11. In caso necessiti l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con l'Ufficio Manomissione Suolo Pubblico, di concerto con il Servizio Verde Pubblico, ogni possibile conseguenza alle alberature ed adottati i provvedimenti idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.
 12. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al conduttore del cantiere ulteriori attività a protezione del patrimonio vegetale pubblico in ordine alla protezione dei soggetti arborei ed alla decompattazione del suolo, come riportato all'Allegato E al presente Regolamento.

13. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al conduttore del cantiere attività di monitoraggio, controlli di stabilità, prove di trazione statica e dinamica sia durante i lavori sia per i tre anni successivi alla conclusione degli stessi.
14. Prima di inviare la comunicazione di inizio dei lavori, ove si preveda di installare pompe geotermiche o di aspirazione dell'acqua di falda, l'interessato acquisisce il parere favorevole da parte degli Enti competenti e dell'Ufficio Manomissione Suolo Pubblico.

Art. 27 – Attività di ripristino del patrimonio verde pubblico alterato

1. Chiunque alteri anche temporaneamente il patrimonio arboreo pubblico provvede al ripristino nei tempi e modi stabiliti dal competente Servizio Verde Pubblico, che può disporre il versamento di un deposito cauzionale.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai sensi del comma che precede, comporta l'esecuzione d'ufficio degli interventi da parte dell'Ente con addebito degli oneri sostenuti a carico del responsabile.
3. Il Servizio comunale per il Verde pubblico, con l'ausilio dei tecnici A.S.M. Voghera S.p.a., verifica l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e, in caso di riscontrata difformità, dispone il parziale o totale rifacimento degli interventi.
4. In caso di ripristino di tappezzanti e cespugli, il responsabile provvede alla sostituzione delle piante morte e/o danneggiate anche parzialmente, utilizzando – salvo diversa indicazione – la medesima specie e garantendo, per tutto il successivo anno, l'irrigazione, la concimazione, i trattamenti fitosanitari necessari e la potatura. Ad insindacabile giudizio del competente Servizio Verde Pubblico, la durata della garanzia può essere prorogata una sola volta per il medesimo periodo senza che ciò comporti alcun onere in capo all'Amministrazione.
5. In caso di ripristino delle fioriture, il responsabile sistema le aiole provvedendo alla sostituzione delle piantine mancanti o danneggiate oltre che al riposizionamento del terreno, eliminando qualsivoglia corpo estraneo (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sassi o detriti). Nel caso in cui il terreno precedentemente rimosso non costituisca più un buon substrato di coltivazione, il Servizio Verde Pubblico ne dispone la sostituzione totale o parziale, stabilendo i tempi entro cui eseguire l'intervento.
6. In caso di ripristino dei tappeti erbosi, il responsabile provvede alla sostituzione totale o parziale del terreno, previa eliminazione dei materiali estranei, con spianatura e semina delle aree danneggiate. Il soggetto cui compete l'esecuzione dell'intervento provvede ad irrigare fino al completo attecchimento del cotico erboso e ne cura la manutenzione – ad eccezione dell'attività di sfalcio - sino a quando viene riacquistato

il precedente aspetto, ottemperando alle disposizioni impartite dal competente Servizio Verde Pubblico e nel rispetto della normativa di settore, in ordine alle sementi, concimazioni, arricchimenti di sostanze organiche, trattamenti diserbanti ed antiparassitari o altri accorgimenti ritenuti necessari.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni degli articoli di cui al titolo II e III del capo II del presente Regolamento si applicano, nelle forme e nei modi di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689, le sanzioni amministrative tipizzate nell'Allegato C.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'Art. 7 bis, commi 1 e 2, D.lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi che precedono, il responsabile delle suddette violazioni è sempre obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi, alla compensazione economica di cui all'allegato D, ovvero a risarcire i danni arrecati.

Art. 29 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento spetta alla Polizia Locale, alle altre forze di polizia e agli agenti accertatori debitamente autorizzati.
2. Le sanzioni accertate per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono riscosse dal Comune di Voghera: si applica la L. 689/1981.

Art. 30 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la vigente disciplina di settore e, in mancanza, le norme del Codice civile.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.